

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 12 - numero 2507 di mercoledì 10 novembre 2010

I quesiti sul decreto 81: la verifica dell'idoneità in caso di subappalto

Quesito sull'obbligo della verifica tecnico-professionale da parte del committente dell'impresa affidataria che non partecipa alla esecuzione dei lavori. A cura di G. Porreca.

Commento a cura di G. Porreca.

Quesito

Nel caso in cui un'impresa affidataria che ha preso in appalto da un committente la realizzazione di un'opera (commessa privata) e la ha subappaltata integralmente è tenuto il committente a verificare la sua idoneità tecnico-professionale visto che la stessa non effettua alcuna lavorazione ma solo la gestione dell'organizzazione del cantiere ed inoltre quest'ultima è tenuta ad effettuare la vigilanza anche se non partecipa ai lavori?

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PP20049] ?#>

Risposta

Con le modifiche apportate con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106 al D. Lgs. 8/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'impresa affidataria definita dall'art. 89 comma 1 lettera i) dello stesso decreto legislativo come la "impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi" è stata fatta oggetto di specifici obblighi per quanto riguarda la organizzazione dei cantieri temporanei o mobili. Secondo l'art. 97 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sugli obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria, infatti:

1. *Il datore di lavoro dell' impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.*
2. *Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.*
3. *Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:*
 - a) *coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;*
 - b) *verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.*
- 3-bis. *In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.*
- 3-ter) *Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione".*

e secondo il punto 01. dell'allegato XVII dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009:

"01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97."

E' chiaro quindi che l'impresa affidataria è diventata con il D. Lgs. n. 81/2008 parte attiva nella organizzazione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili anche nel caso in cui la stessa non sia una impresa esecutrice, cosa che in verità la giurisprudenza aveva già avuto modo di porre in evidenza in occasione della emanazione di alcune sentenze della Corte di Cassazione in materia di sicurezza sul lavoro. Alla stessa impresa affidataria, infatti, sono assegnati, come sopra indicato, diversi compiti fra i quali la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e della applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese alle quali ha affidato i lavori secondo le modalità di cui all'allegato XVII e l'applicazione degli obblighi derivanti dall'articolo 26 riguardante i contratti di appalto o d'opera o di somministrazione, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it